



## Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna pec. [anep@pec.anep.it](mailto:anep@pec.anep.it)

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Sardegna, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

[www.anep.it](http://www.anep.it)

Anep è associata a



Prot. 003NTCDN

Bologna 31 gennaio 2017

Alla c.a. componenti VII Commissione  
Senato

**OGGETTO: Proposte di emendamenti DDL 2443 On. Vanna Iori (PD) e altri  
Trasmesso dalla Camera in data 11 gennaio 2017**

Gli emendamenti di seguito proposti sono finalizzati ad identificare con maggior chiarezza le funzioni delle figure che si intendono regolamentare, prendendo atto però che l'educatore professionale, come figura SOCIALE E SANITARIA, è già identificato con il DM520/98 che indica quali siano le sue funzioni *core* e quali le modalità della sua formazione.

**Gli emendamenti proposti sono finalizzati a ribadire l'assoluta necessità di un profilo unico di educatore professionale che opera nei settori sociale, sanitario, socio-sanitario e penitenziario, per rispondere ai problemi socio sanitari della popolazione, per la prevenzione di questi o per la promozione della Salute.**

Gli emendamenti proposti tengono conto altresì che nel panorama educativo esistono altre figure professionali (educatore socio-pedagogico/pedagogista) che rispondono invece ai naturali bisogni culturali, educativi e di apprendimento delle persone e che hanno necessità di essere definite e descritte in maniera chiara **evitando però sovrapposizioni**, differenziazioni che riguardino la sola apicalità o perché vanno a giustificare un determinato assetto formativo universitario.

E' per tale motivo che **gli emendamenti proposti sono stati individuati perché sia vietata, in futuro, la doppia formazione universitaria, e prevedono invece l'obbligatorietà della collaborazione tra le classi di laurea per la formazione dell'educatore professionale che, a questo punto, per curriculum formativo e sbocchi professionali sarebbe in linea con quanto previsto dalla Direttiva 36/CE/2005.** Sarebbe inoltre possibile, senza particolari difficoltà, elaborare il quadro di riferimento dei risultati di apprendimento così come previsto dal processo di modernizzazione della direttiva stessa e dalla più recente Direttiva 55/CE/2013.

Relativamente alla formazione universitaria gli emendamenti proposti sono tesi ad identificare un percorso formativo per l'educatore professionale con un congruo numero di insegnamenti professionalizzanti, svolti da educatori professionali, un tirocinio formativo di almeno 1500 ore svolte nei servizi, la previsione di ambiti disciplinari dove siano presenti tutti i saperi necessari alla professione, la previsione di un numero programmato legato ai fabbisogni reali nei servizi.

A proposito di servizi, gli emendamenti proposti tengono conto dell'assoluta necessità di impedire che sorgano contraddizioni a livello di singole Regioni e pertanto di vietare che siano identificate nei repertori regionali figure professionali in sovrapposizione con le figure identificate nella legge e a formazione universitaria e abilitante.

**Infine gli emendamenti proposti sono finalizzati ad un riconoscimento dell'esperienza pregressa: rifiutando nettamente una inutile quanto rischiosa sanatoria tout court, si ritiene fondamentale dare a tutti la possibilità di accedere a formazioni compensative attente, equilibrate e differenziate a seconda dell'esperienza e dei percorsi formativi degli operatori attualmente in servizio.**

### EMENDAMENTI ALL'ART 1

**Sostituire il comma 1 dell'art. 1 con il seguente:** "1. La seguente Legge disciplina le professioni di educatore professionale di cui al Decreto del Ministero della Salute n.520/1998, educatore socio pedagogico e pedagogista" **ed eliminare comma 2 e comma 3 del medesimo articolo.**

## **EMENDAMENTI ALL' ART 2**

### **Sostituire il titolo dell'art. 2 con il seguente "Definizioni e funzioni delle professioni"**

#### **Sostituire il comma 1 dell'art. 2 con il seguente:**

1. L'educatore professionale è il professionista sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà

L'educatore professionale:

- a) progetta, programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
- c) progetta, programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sanitari, socio-sanitari strutture sanitarie-socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
- d) opera con famiglie e nel contesto sociale dei soggetti in difficoltà, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
- e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.

L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semi residenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

#### **Sostituire il comma 2 dell'art. 2 con il seguente:**

2. L'educatore socio-pedagogico è un professionista che opera in ambito socio culturale nell'educazione formale per lo sviluppo psicofisico e nei processi di apprendimento di bambini di età compresa tra i 0 e i 6 anni, negli ambiti di cui al seguente articolo 7. L'educatore socio pedagogico opera nelle organizzazioni e nella gestione di attività ricreative e culturali, di educazione ambientale di animazione territoriale, di dialogo interculturale di educazione familiare ricreativo e sociale, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione

L'educatore socio pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia e responsabilità, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e di valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

L'educatore socio pedagogico progetta e realizza, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle competenze culturali e interculturali opera in attività finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia e sviluppo dei bambini in età prescolare, che non presentino patologie nello sviluppo.

Può altresì collaborare nella pianificazione, organizzazione e gestione di progetti culturali nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità; nella pianificazione, organizzazione gestione di attività: ludico-espressive, di educazione ambientale e culturale.

#### **Sostituire il comma 3 dell'articolo 2 con il seguente:**

3. Il pedagogista è un professionista che opera nei processi di apprendimento e formativi, con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica e che svolge funzioni di progettazione, intervento e valutazione pedagogica.

L'attività del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la valutazione ed il trattamento dei disagi manifestati dalle persone nei processi di apprendimento e/o di formazione.

Egli può svolgere attività di orientamento scolastico e professionale, di attività di promozione culturale e interculturale anche attraverso l'organizzazione d' iniziative tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni,

Il pedagogista svolge altresì attività di consulenza, didattica, sperimentazione e ricerca nello specifico ambito professionale

Il pedagogista può svolgere la sua prestazione professionale come dipendente in: Scuole, Enti locali, Università, Aziende, Imprese, Enti del privato sociale. Può altresì svolgere attività libero professionale presso studi privati o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati.

#### **Sostituire il comma 4 dell'art. 2 con il seguente:**

4. L'esercizio delle professioni di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento degli specifici titoli mediante formazione universitaria

### **EMENDAMENTI ALL' ART 3**

**Sostituire il titolo dell'art. 3 con il seguente "Ambiti di attività"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 3 con il seguente:**

1. L'educatore professionale opera nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:
  - a) educativo e riabilitativo;
  - b) socio-sanitario, della Salute e prevenzione
  - c) socio-assistenziale;
  - d) della genitorialità e della famiglia;
  - e) penitenziario e giudiziario.

**Sostituire il comma 2 dell'art. 3 con il seguente:**

2. L'educatore socio-pedagogico opera nei confronti di bambini e adulti prioritariamente nei seguenti ambiti
  - a) educativo culturale ed interculturale
  - b) ludico ricreativo
  - a) educativo e scolastico
  - b) educativo ricreativo

**Sostituire il comma 3 dell'art. 3 con il seguente:**

3. Il pedagogo opera nei confronti di minori e adulti prioritariamente nei seguenti ambiti
  - a) educativo culturale formativo
  - b) scolastico e orientamento lavorativo

### **EMENDAMENTI ALL' ART 4**

**Sostituire il titolo dell'art. 4 con il seguente "Formazione"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 4 con il seguente:**

1. La formazione universitaria è requisito indispensabile per esercitare le professioni di cui all'articolo 1

**Sostituire il comma 2 dell'art. 4 con il seguente:**

2. per esercitare la professione di educatore professionale è necessario avere frequentato apposita classe di laurea istituita presso l'Università di Medicina obbligatoriamente in collaborazione con Scienze dell'Educazione ed aver conseguito abilitazione specifica dopo aver superato apposito esame di Stato.

**Inserire il seguente comma 3 all'art. 4**

3. Per esercitare la professione di educatore socio pedagogico è necessario aver frequentato apposita classe di laurea triennale istituita presso l'Università di Scienze dell'Educazione

**Inserire il seguente comma 4 all'art. 4**

4. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario avere frequentato apposito corso di laurea a ciclo unico o magistrale e conseguito l'abilitazione in pedagogia o in scienze dell'educazione dopo avere superato un apposito esame di Stato.

### **EMENDAMENTI ALL' ART 5**

**Sostituire il titolo dell'art. 5 con il seguente "Attività professionali e competenze"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 5 con il seguente:**

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale svolge attività di analisi dei bisogni, progettazione, programmazione, attuazione, gestione e valutazione di interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà o alla prevenzione delle stesse e attività di Promozione della Salute .  
Concorre, inoltre, alla progettazione dei servizi e sistemi educativi, sociali e sanitarie rivolti ai singoli soggetti o alla comunità.

Con titolarità e autonomia professionale, svolge nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla Promozione della Salute, della prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dal profilo professionale di cui al precedente articolo 2 comma 1.

Nell'ambito dello sviluppo professionale si prevede la diretta responsabilità per le funzioni di coordinamento e direzione dei servizi finalizzati al processo di miglioramento della qualità organizzativa e professionale.

L'educatore professionale è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, mediche, metodologiche, filosofiche, sociologiche, antropologiche, psicologiche, giuridiche e svolge le seguenti attività professionali:

- a) progetta, programma, realizza e valuta progetti e interventi educativi e riabilitativi diretti alla persona, ai gruppi, alla comunità negli ambiti individuati dalla presente legge in modo coordinato e integrato con le altre figure professionali, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
- b) accompagna e facilita progetti e interventi di orientamento e inserimento lavorativo a favore di persone in situazione di svantaggio o per la prevenzione dello stesso;
- c) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;
- d) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
- e) L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla Salute.

#### **Inserire il seguente comma 2 all'articolo 5:**

2. Negli ambiti di cui all'art.3 comma 2 l'Educatore socio pedagogico svolge attività relative alla programmazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative rivolte alla fascia di età 0-6 anni nonché della valorizzazione/protezione del patrimonio culturale ed ambientale, della gestione partecipata del territorio, dello sviluppo sostenibile e del consumo consapevole.

L'educatore socio pedagogico è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, psicologiche, didattiche, umanistiche, artistiche, storiche, antropologiche, sociologiche, pedagogiche e svolge le seguenti attività professionali:

- a) Progetta e realizza attività finalizzate a promuovere lo sviluppo psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare
- b) Progetta realizza attività finalizzate al sostegno della genitorialità (spazi gioco, ludoteche, ecc)
- c) Gestisce gruppi e produce materiale didattici
- d) Gestisce banche dati e documentali
- e) Esegue ricerche sociali
- f) Utilizza strumenti multimediali
- g) Progetta e valuta e promuove processi che permettono l'accesso al patrimonio culturale e ambientale
- h) Organizza ricerche, mostre, itinerari, al fine di sensibilizzare e promuovere comportamenti eco sostenibili e di valorizzare il patrimonio artistico culturale;

#### **Inserire il seguente comma 3 all'articolo 5:**

3. Negli ambiti di cui all'art 3 comma 3 il pedagogista svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione, formazione.

Il pedagogista è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:

- a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi realizzati dai professionisti di cui al comma 2 del presente articolo
- b) effettua la ricognizione, la rilevazione, l'analisi, la valutazione di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle equipe multidisciplinare;
- c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;
- d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;
- e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze;
- f) coopera alla definizione delle politiche formative;
- g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;
- h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze

## **EMENDAMENTI ALL' ART 6**

**Sostituire il titolo dell'art. 6 con il seguente "qualifica professionale"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 6 con il seguente:**

1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito di abilitazione rilasciata in coerenza con l' art. 4 comma 2 della presente legge

**Sostituire il comma 2 dell'art. 6 con il seguente:**

2. La qualifica di Educatore socio-pedagogico è attribuita in coerenza con l'articolo 4 comma 3 della presente legge

**Inserire il seguente comma 3 all'articolo 6:**

3. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito di abilitazione rilasciata in coerenza con l'articolo 4 comma 3 della presente legge.

**Inserire il seguente comma 4 all'articolo 6:**

4. La formazione universitaria dell'Educatore Professionale, Educatore socio pedagogico è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 5, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria

## **EMENDAMENTI ALL' ART. 7**

**Sostituire il titolo dell'art. 7 con il seguente "Esercizio dell'attività"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 7 con il seguente:** "1. Le qualifiche di cui al precedente articolo 6 commi 1, 2, 3, costituiscono requisito obbligatorio per l'esercizio delle professioni negli ambiti di cui all'articolo 3 in qualunque forma compresa quella libero professionale e per l'accesso al Pubblico Impiego **ed eliminare comma 2 , comma 3 e comma 4 del medesimo articolo.**

## **EMENDAMENTI ALL'ART. 8**

**Sostituire il titolo dell'art. 8 con il seguente "Adeguamento dei percorsi formativi"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 8 con il seguente:**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Giustizia , il Ministro della Salute e con il contributo delle Associazioni Professionali maggiormente rappresentative provvede ad apportare le necessarie modifiche ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale.

**Inserire il seguente comma 2 all'art. 8:**

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Giustizia , il Ministsto della Salute e con il contributo delle Associazioni Professionali maggiormente rappresentative provvede ad apportare le necessarie modifiche aldecreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie in particolare SNT2 Educazione Professionale creando una interclasse, o classe inter-dipartimentale o classe inter università denominata Laurea in Educazione professionale come espressamente disposto dal DM 520/1998

**Inserire il seguente comma 3 all'art. 8:**

3. La nuova classe di Laurea in Educazione professionale, per la determinazione dei settori scientifico disciplinari, deve prevedere espressamente il concorso dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze dell'educazione, Sociologia, Psicologia, Neuroscienze, Neurologia, Psichiatria, Scienze sociali, lettere e Filosofia nonché un numero minimo di CFU di tirocinio pari a 60.

**Inserire il seguente comma 4 all'art. 8:**

4. la laurea triennale di base e le lauree magistrali collegate devono prevedere il numero di accesso programmato, la prova finale abilitante e la discussione di un elaborato - lavoro finale;

**Inserire il seguente comma 5 all'art. 8:**

5. Nell'ordinamento didattico relativo alla classe di laurea in Educazione Professionale, il settore scientifico disciplinare caratterizzante - discipline professionalizzanti – deve prevedere l'insegnamento, da affidarsi tramite appositi bandi di concorso pubblici, da parte di Educatori professionali esperti e cultori della professione già impegnati nei settori professionali e in possesso di adeguata alta formazione e esperienza professionale

**Inserire il seguente comma 6 all'art. 8:**

6. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli attuali corsi di laurea in scienze dell'educazione e formazione di L.19 ad indirizzo socio sanitario, fatta salva la possibilità per gli studenti di terminare il percorso di studi. Saranno inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge

**EMENDAMENTI ALL'ART. 9**

**Sostituire il titolo dell'art. 9 con il seguente "Collocazione Professionale"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 9 con il seguente:**

1. Le professioni di educatore professionale, educatore socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge, nel nomenclatore delle professioni ISTAT, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alle declaratorie e all'accreditamento delle professioni.

**Sostituire il comma 2 dell'art. con il seguente:**

2. La professione di Educatore Professionale è controllata e vigilata, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché con il Ministero della Giustizia, MIUR dal Ministero della Salute, competente per il riconoscimento dei titoli per l'accesso e l'esercizio della professione da parte di cittadini extra-UE e cittadini degli Stati membri UE che chiedono di stabilirsi in Italia così come previsto dal decreto legislativo 206/007 integrato dal Decreto legislativo 28/1/2016 n 15 in recepimento della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2013/55/UE.

Tale riconoscimento avviene, sentita l'associazione professionale maggiormente rappresentativa, tramite apposita conferenza dei Servizi ai sensi del TU286/98 e DPR 394/99

**Inserire il seguente comma 3 all'art. 9 :**

3. Le professioni di educatore socio-pedagogico e pedagogista sono controllate e vigilate dal MIUR di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal ministero della Giustizia

**Inserire il seguente comma 4 all'art. 9:**

4. E' fatto divieto alle Regioni e alle Province Autonome la previsione nei nomenclatori regionali di figure sovrapponibili in funzioni e competenze a quelle normate dalla presente legge

**EMENDAMENTI ALL'ART. 10**

**Sostituire il titolo dell'art. 10 con il seguente "Norme finali e transitorie"**

**Sostituire il comma 1 dell'art. 10 con il seguente**

1. Ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post base la qualifica di Educatore Professionale è attribuita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli previsti dai seguenti commi.

a) Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale extra-scolastico di cui all'ordinamento precedente alla riforma DM 509/99 (di cui al Decreto MIUR17/5/1996);

b) Laurea triennale in Scienze dell'educazione ad indirizzo socio sanitario rilasciata dall'università di scienze dell'educazione di cui al DM MIUR 4/8/2000 e DM MIUR 16/3/2007 i cui corsi siano stati avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge;

c) Attestati e diplomi di corsi professionali post diploma di durata almeno biennale istituiti o autorizzati da enti pubblici o in base a regolamenti o specifici atti dei predetti enti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del DM 520/98 che abbiano permesso l'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 L. 42/99

d) Attestati o diplomi di Educatore Professionale di durata triennale conseguiti entro l'anno 2005 a seguito di corsi di formazione professionale post diploma istituiti o autorizzati da enti pubblici e che abbiano permesso l'esercizio professionale.

**Sostituire il comma 2 dell'art. 10 con il seguente**

2. Ai fini dell'esercizio professionale e in via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale, previo percorso compensativo da svolgersi presso le università anche tramite formazione a distanza e graduato secondo le modalità previste dagli articoli 2,3,4 dell' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recepito con DPCM 26 luglio 2011, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore professionale: l'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**Sostituire il comma 2 dell'art. 10 con il seguente**

3. I possessori dei titoli di cui al comma 1 punto b della presente legge , privi di valore abilitante, integrano l'esame finale con la prova abilitante, come previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996 ovvero seguendo le procedure previste dal decreto ministeriale di cui al decreto legislativo 206 del 2007 e al dlsg 28/1/2016 n 15

**Aggiungere il seguente comma 4 all'art. 10:**

4. in via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore socio pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione da svolgersi presso le università di scienze dell'educazione e della formazione, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore/educatore asilo nido per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

**EMENDAMENTI ALL'ART. 11**

**Eliminare l'art. 11 conseguentemente agli emendamenti proposti per gli artt. 9 e 10**

**EMENDAMENTI ALL'ART. 12**

**Eliminare l'art. 12 in conseguenza degli emendamenti proposti precedentemente**

**EMENDAMENTI ALL'ART. 13**

**Eliminare l'art. 13 in conseguenza degli emendamenti proposti precedentemente**

**EMENDAMENTI ALL'ART. 14**

**Eliminare l'art. 14 in conseguenza degli emendamenti proposti precedentemente**

Ringraziando per l'attenzione prestata porgo distinti saluti.

Presidente Nazionale ANEP

Nicola Filippo Titta

